

*Diritto della banca  
e del  
mercato finanziario*

**4/2008** *ottobre-dicembre*



G. Giappichelli Editore

## PARTE PRIMA

### SAGGI

<i>Sostanza e rigore nella disciplina MiFID del conflitto di interessi</i> , di DANIELE MAFFEIS .....	pag. 581
<i>Ammissione, sospensione ed esclusione dalle negoziazioni: tra società di gestione del mercato e Consob</i> , di DONATO IVANO PACE .....	» 607
<i>Segreto bancario: profili penali di un tentativo di restaurazione o soppressione</i> , di GIOVANNI PAOLO ACCINNI .....	» 643
<i>Economia e legislazione: spunti di riflessione ed esercizi applicativi</i> , di GIUSEPPE CARRIERO .....	» 657
<i>La corporate governance nelle banche popolari alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza</i> , di FRANCESCO ROSSI .....	» 669

### COMMENTI

<i>Responsabilità degli intermediari finanziari – Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, n. 26724</i> .....	» 691
<i>L'ambito applicativo della nullità virtuale e gli obblighi di astensione dell'intermediario nella sentenza delle Sezioni Unite</i> , di FRANCESCO MAZZINI ...	» 703

### FATTI E PROBLEMI DELLA PRATICA

<i>La relazione di servizio con il cliente nell'attività distributiva: collocamento e consulenza</i> , di FILIPPO PARRELLA .....	» 731
--	-------

### RASSEGNE

<i>Sintesi di giurisprudenza (IV trimestre 2007)</i> .....	» 745
--	-------

### AUTORI

<i>Indici dell'annata – Parte prima</i> .....	» 775
---	-------



---

Rivista trimestrale del Ce.Di.B.  
Centro studi di diritto e legislazione bancaria

**Comitato di direzione:**

Carlo Angelici, Franco Belli, Mario Bussoletti, Gino Cavalli, Salvatore Maccarone, Fabrizio Maimeri, Alessandro Nigro, Mario Porzio, Niccolò Salanitro, Vittorio Santoro, Luigi Carlo Ubertazzi.

**Comitato di redazione:**

Sido Bonfatti, Antonella Brozzetti, Vincenzo Caridi, Ciro G. Corvese, Giovanni Falcone, Andrea Guaccero, Elisabetta Massone, Francesco Mazzini, Filippo Parrella, Gennaro Rotondo, Marina Spiotta.

**Segreteria di redazione:** Daniele Vattermoli.

**Direttore responsabile:** Alessandro Nigro.

La sede della rivista è presso la Segreteria del Ce.Di.B.  
Via dei Crociferi, 44 - 00187 Roma

L'amministrazione è presso la G. Giappichelli Editore S.r.l.  
Via Po, 21 - 10124 Torino - Tel. 011-8153111 - Fax 011-8125100

Internet: <http://www.giappichelli.it> • E-mail: [commerciale@giappichelli.it](mailto:commerciale@giappichelli.it)

I dattiloscritti, i libri per recensione, bozze, ecc. dovranno essere inviati al Prof. Alessandro Nigro - Viale Regina Margherita 290 - 00198 Roma.

© Copyright 2008 - Ce.Di.B. - Centro di studi di diritto e legislazione bancaria.  
Registrazione presso il Tribunale di Torino n. 54 del 30 aprile 2007.

*Direttore responsabile:* Alessandro Nigro.

G. Giappichelli Editore - 10124 Torino  
via Po, 21 - Tel. 011-81.53.111 - Fax 011-81.25.100  
<http://www.giappichelli.it>

*Stampa:* Stampatre s.r.l., di A. Rinaudo, G. Rolle, A. Volponi & C., via Bologna 220, 10123 Torino.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: [aidro@iol.it](mailto:aidro@iol.it)

## Segreto bancario: profili penali di un tentativo di restaurazione o soppressione \*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La tutela penale del segreto bancario: il segreto d'ufficio. – 3. (Segue). Il segreto professionale. – 4. Aspetti processuali: la (negata) facoltà di astenersi dalla testimonianza.

### 1. Premessa.

Il concetto di “segreto bancario” sta ad indicare l’obbligo esistente in capo alle banche di mantenere il più assoluto riserbo sulle informazioni concernenti gli affari della clientela, ossia «*l’insieme delle notizie relative al cliente che la banca non può rivelare se non in presenza di particolari circostanze [...], a meno che non intervenga il consenso del cliente stesso*»<sup>1</sup>. Principale beneficiario del “segreto bancario” è dunque il cliente dell’istituto di credito.

Sebbene dottrina e giurisprudenza ammettano concordemente l’esistenza del “segreto bancario” – quale valore cogente nel nostro ordinamento e come tale degno di tutela – il dibattito è ancora lungi dal sopirsi quanto all’individuazione del suo fondamento giuridico. La questione problematica consiste infatti nell’individuare la fonte che obblighi al rispetto del segreto bancario dal momento che, come noto, non esiste nel nostro ordinamento una norma di legge (ma nemmeno regolamentare) che presenti un simile contenuto.

Pare tuttavia che la questione prescinda dalla materia di stretto interesse penalistico e dunque dall’oggetto della presente relazione che vuole essere più specificamente mirata ad indagare l’eventuale esistenza di presidi penalistici volti a sanzionare la violazione del segreto. In questa prospettiva sembra quindi sufficiente prendere atto del fatto che l’opinione è consolidata nel senso di ritenere che il “segreto bancario” sia un istituto immanente nel nostro

---

\* Intervento al Convegno su *Il segreto bancario oggi*, Milano, 3 luglio 2008.

<sup>1</sup> COSTI, *L’ordinamento bancario*<sup>4</sup>, Bologna, 2007, p. 651.

ordinamento, rimettendo alla più specifica professionalità di altri l'individuazione della sua corretta qualificazione giuridica.

Basti dunque qui solo ricordare (senza nessuna pretesa di completezza) che ad una teoria che individua la fonte del segreto bancario in norme di legge variamente individuate, se ne contrappone una seconda che ritiene che il segreto abbia invece un fondamento di tipo consuetudinario<sup>2</sup>.

La tesi del fondamento legale pare invero difficilmente sostenibile, attesa (come appena anticipato) l'assenza di disposizioni legislative in materia. Non sono tuttavia mancati autori che, lungi dal condividere siffatta conclusione, hanno invece ritenuto che il rispetto del segreto bancario sia imposto da una norma di legge e, segnatamente, da una fattispecie incriminatrice: quella di cui all'art. 622 c.p.

Siffatta disposizione tipizza il delitto di «*rivelazione di segreto professionale*» e punisce (a querela della persona offesa) con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516 «*chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto [...] se dal fatto può derivare nocimento*».

Come si avrà modo di chiarire, la fattispecie in esame è considerata dalla (quasi) unanime dottrina penalistica come il principale strumento di presidio penale del segreto bancario, la cui rivelazione viene equiparata (a fini sanzionatori) alla rivelazione del segreto professionale.

Gli argomenti posti a fondamento di siffatta opinione (peraltro non priva di aspetti problematici) verranno analizzati più avanti, ma non può certo (sin d'ora) sottacersi che una cosa è ritenere che la divulgazione del segreto bancario (quale specie del più generale concetto di segreto professionale) trovi la propria sanzione nell'art. 622 c.p.; ben altra cosa è ritenere che la disposizione di cui all'art. 622 c.p. costituisca essa stessa la fonte dell'obbligo di osservare il segreto bancario.

A prescindere infatti dall'ovvia considerazione che pare davvero arduo individuare il fondamento giuridico di un istituto in una disposizione incriminatrice che a quell'istituto non accenna minimamente, vi è soprattutto che la disposizione di cui all'art. 622 c.p. presenta un contenuto meramente sanzionatorio, non già definitorio, e pertanto necessita essa stessa di altra disposizione *extra-penale* che qualifichi come segreto una particolare notizia<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Per una compiuta analisi delle singole teorie, si rinvia a PETRAGNANI GELOSI, *Il segreto bancario*, in *Diritto penale della banca, del mercato mobiliare e finanziario*, a cura di Meyer e Stortoni, Torino, 2002, p. 258 ss.

<sup>3</sup> Così PEDRAZZI, *Aspetti penali e processuali del segreto bancario*, in *La responsabilità penale degli operatori bancari*, a cura di Romano, Bologna, 1980, p. 243; BERNARDI, *Segreto bancario*,

Si intende rappresentare che, sebbene nella fattispecie criminosa «*rivelazione di segreto professionale*» venga comunemente ravvisato il presidio penale posto a garanzia del segreto bancario, quella stessa fattispecie non vale di per sé a costituire l'obbligo di segreto bancario, né a definirne il contenuto. I due piani sono infatti destinati a rimanere distinti: quello del fondamento (da una parte) e quello del presidio penale (dall'altra).

Ma vi è di più. L'ordinamento penale (tanto sostanziale, quanto processuale) nemmeno conosce una definizione generale del concetto di "segreto" che possa fungere da termine di raffronto per specificare la nozione, il contenuto ed i limiti del segreto bancario. Ciò che infatti ha indotto autorevole dottrina alla caustica considerazione che «*il concetto di segreto è, nella scienza penale, ancora un segreto*»<sup>4</sup>.

Nonostante siffatte incertezze in ordine al fondamento dell'istituto, la dottrina è comunque orientata a ritenere che il segreto bancario necessiti di un presidio di carattere (anche) penale, «*poiché esso concerne notizie la cui rivelazione ben può arrecare nocumento, anche grave, all'affidabilità e, quindi, alle relazioni economico-finanziarie del soggetto e, comunque, offende, attenendo tali notizie alla sfera privata del soggetto, quel bene della "privatezza" connaturale alla persona umana*»<sup>5</sup>.

Atteso tuttavia il principio di stretta legalità e tipicità che regge la materia penale e l'assenza di fattispecie incriminatrici espressamente volte a sanzionarne la violazione, si tratta allora di comprendere se davvero, *de iure condito*, esistano o meno strumenti di tutela penale a presidio della riservatezza del segreto bancario.

## 2. La tutela penale del segreto bancario: il segreto d'ufficio.

Secondo una teoria piuttosto risalente, la violazione del segreto bancario potrebbe essere sanzionata ai sensi della disposizione incriminatrice di cui all'art. 326 c.p., che tipizza il delitto di «*rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*».

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni «*il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni od al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela*

---

*segreto della banca, segreto d'ufficio: fra indeterminatezza normativa ed inerzia legislativa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 762; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, Padova, 2005, p. 582; PETRAGNANI GELOSI, *Il segreto bancario*, cit., p. 261.

<sup>4</sup> MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 523.

<sup>5</sup> MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 582.

*notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza».*

È appena il caso di osservare che la possibilità di applicare la citata disposizione ai casi di violazione del segreto bancario presuppone che i funzionari di banca siano qualificabili come pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio: nozioni queste esplicitamente definite negli artt. 357 e 358 c.p.

In proposito, occorre dare atto di una significativa evoluzione giurisprudenziale che ha portato le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione a modificare radicalmente il proprio orientamento nel volgere di appena un lustro.

In un primo momento, infatti, siffatta giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite aveva riconosciuto ai funzionari di banca natura di incaricati di pubblico servizio, come tali sottoposti allo statuto della Pubblica Amministrazione, con tutte le ovvie ed inevitabili conseguenze quanto alla generalizzata applicabilità delle disposizioni incriminatrici poste a salvaguardia del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Le Sezioni Unite avevano invero giudicato che *«ogni attività bancaria, essendo volta alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito, è contrassegnata da un interesse pubblico immanente in virtù del quale essa è inserita in un'organizzazione unitaria del relativo settore economico, regolata, diretta e controllata da pubblici poteri anche per la realizzazione di pubbliche finalità e pertanto essa acquista la qualità di servizio pubblico in senso oggettivo, valevole, ai sensi dell'art. 358 n. 2 c.p., per la qualificazione dei soggetti privati legittimati a compierla come incaricati di servizio pubblico»*<sup>6</sup>.

Ben si comprende allora la ragione per cui parte della dottrina avesse ritenuto di poter ricondurre alla disposizione incriminatrice di cui all'art. 326 c.p. i casi di violazione del segreto bancario, interpretato (ai sensi di quella norma) quale divulgazione di *«notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete»*<sup>7</sup>.

Senonché, proprio mentre questa parte della dottrina pubblicava i propri studi conformandosi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, le stesse Sezioni Unite modificavano la propria impostazione, riconoscendo la natura privatistica dell'attività bancaria e la conseguente impossibilità di riconoscere nei funzionari di banca degli incaricati di pubblico servizio.

Più precisamente, le Sezioni Unite hanno affermato che *«la normale attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito è svolta dagli enti creditizi, sia pubblici che privati, in regime concorrenziale tipicamente privatistico. Ne deriva*

<sup>6</sup> Cass., S. U., 10 ottobre 1981, in *Foro it.*, 1981, II, 553.

<sup>7</sup> GROSSO, *Osservazioni sulla responsabilità penale in materia di segreto bancario*, in *Giur. it.*, 1987, IV, p. 193 ss.

che ai dipendenti di tali enti, quando esercitano la predetta attività, non sono riferibili le qualificazioni soggettive di "pubblici ufficiali" o di "incaricati di pubblico servizio" di cui rispettivamente agli artt. 357 e 358 c.p. È sottoposta invece al diritto pubblico quella attività degli enti creditizi pubblici che esula dalla gestione economica, come quella che concerne la costituzione e l'estinzione dell'ente, il funzionamento dei suoi organi statutari, l'esercizio dei poteri di organizzazione, l'amministrazione degli utili. Hanno connotati tipicamente pubblicistici anche quei compiti (collaterali) che gli enti creditizi, pubblici e privati, svolgono in campo monetario, valutario e fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici economici, nella veste di banche agenti o delegate»<sup>8</sup>.

Le Sezioni Unite sono dunque intervenute per chiarire che l'attività bancaria (intesa come raccolta del risparmio ed esercizio del credito) è attività di diritto privato, di talché i funzionari che la esercitano non possono rivestire la qualifica di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, né dunque rendersi autori del delitto di cui all'art. 326 c.p. Fanno eccezione a siffatta regola alcune attività che, pur potendo essere esercitate dalle banche, non sono qualificabili come raccolta del risparmio ed esercizio del credito e che sono invece regolate dal diritto pubblico.

Siffatto orientamento può dirsi ormai consolidato ed infatti è stato confermato non solo da successive pronunce delle Sezioni Unite<sup>9</sup>, ma addirittura dalla stessa Corte Costituzionale che ha ribadito che «il commercio del denaro, sia esso esercitato da istituti bancari di diritto pubblico o privato, è attività concorrenziale d'impresa privata e, come tale, esclude l'applicabilità delle norme penali previste dal capo I del titolo secondo del codice penale: gli impiegati degli enti creditizi pubblici, quando esercitano detta attività, non esercitano una pubblica funzione amministrativa»<sup>10</sup>.

Da ultimo, la disposizione di cui all'art. 10 t.u.b. (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) ha definitivamente chiarito che «la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa».

Ne consegue allora che la divulgazione di qualunque notizia relativa alla gestione del risparmio dei propri clienti non può dirsi integrare la fattispecie di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio perché fa difetto la qualifica pubblica dell'ufficio che connota il disvalore della fattispecie.

Si aggiunga poi che il segreto d'ufficio è posto a tutela di un interesse pubblico ed è indisponibile, mentre il segreto bancario è – per definizione – posto a tutela di un interesse privato del cliente alla riservatezza delle proprie condi-

<sup>8</sup> Cass., S. U., 23 maggio 1987, in *Cass. pen.*, 1988, 39.

<sup>9</sup> Cass., S. U., 28 febbraio 1989, in *Giust. pen.*, 1989, II, 513. Conf. Cass., Sez. VI, 1 marzo 1988, in *Giur. it.*, 1990, II, 56.

<sup>10</sup> C. Cost., 17 marzo 1988, n. 309, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 383.

zioni patrimoniali e che, in quanto privato, è disponibile da parte del cliente stesso che può autorizzare la divulgazione o l'utilizzo della notizia.

Anche per questa ragione il segreto bancario non può trovare il proprio presidio nel delitto di cui all'art. 326 c.p. che, come noto, è fattispecie posta a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione e configura un reato perseguibile d'ufficio, rispetto al quale dunque nessun rilievo scriminante potrebbe avere il consenso dell'avente diritto alla diffusione della notizia. Né, diversamente opinando, potrebbe sottacersi il «*disagio nel configurare un segreto d'ufficio sulla cui "segretezza" decide in modo unilaterale ed insindacabile il privato e mai la P.A.*»<sup>11</sup>.

Breve, il segreto d'ufficio è tutelato in quanto segreto proprio dello Stato o dell'ente pubblico da cui il funzionario dipende, mentre non può farsi questione di segreti d'ufficio laddove gli stessi abbiano ad oggetto la posizione patrimoniale specifica di un privato<sup>12</sup>. Per questo motivo, anche rispetto a quelle attività bancarie che possono rivestire natura pubblica, la divulgazione di dati relativi alla sfera patrimoniale del cliente (e pur appresi nell'esercizio delle funzioni bancarie) non sarebbe comunque qualificabile in termini di violazione del segreto d'ufficio, né dunque sanzionabile ai sensi della disposizione di cui all'art. 326 c.p.<sup>13</sup>.

### 3. (Segue). *Il segreto professionale.*

L'orientamento prevalente, come si è già avuto modo di anticipare, individua nella fattispecie di «*rivelazione di segreto professionale*» di cui all'art. 622 c.p. lo strumento di tutela penale del segreto bancario.

<sup>11</sup> MONACO, *Commento all'art. 622*, in *Comm. breve al cod. pen.*<sup>3</sup>, a cura di Crespi, Forti, Zuccalà, Padova, 2008, p. 1746. Conf. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 583.

<sup>12</sup> Così la giurisprudenza: «*l'elemento distintivo significativo tra il reato previsto dall'art. 622 c.p., rivelazione di segreto professionale, ed il reato di rivelazione di segreti d'ufficio di cui all'art. 326 c.p. – la cui differenza pure è possibile cogliere in base alla diversità della ratio incriminatrice (tutela della libertà del singolo per l'art. 622 c.p. e tutela della p.a. per l'art. 326 c.p.), della qualificazione giuridica (reato, rispettivamente, di danno ovvero di pericolo) e delle condizioni di perseguibilità (a querela ovvero d'ufficio) – è essenzialmente quello del tipo di segreto, di cui è interdotta la divulgazione: il quale, nella ipotesi dell'art. 326 c.p., deve riguardare notizie "di ufficio", quelle, cioè, concernenti un atto o un fatto della p.a. in senso lato nei diversi aspetti delle funzioni legislative, giudiziaria o amministrativa stricto iure, mentre, nella ipotesi dell'art. 622 c.p., deve essere riferito a notizie apprese "per ragioni di ufficio" e riflettenti situazioni soggettive di privati e delle quali colui, che di esse è depositario in virtù del suo status professionale in senso lato (ufficio, professione o arte), deve assicurare la riservatezza*» (Cass., Sez. VI, 19 aprile 1996-24 settembre 1996, n. 8635, in *Cass. pen.*, 1998, 3036).

<sup>13</sup> ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*<sup>13</sup>, Milano, 2007, p. 664.

Presupposto imprescindibile della tesi in esame è che il segreto bancario possa essere qualificato come segreto professionale e che dunque, più in generale, l'attività creditizia esercitata dalle banche possa essere intesa come una "professione", al pari delle più classiche professioni liberali rispetto alle quali l'idea del segreto pare invero più intuitivamente riferibile (si pensi ai medici od agli avvocati).

Bene allora subito chiarire che siffatto presupposto non è, per la verità, unanimemente condiviso e non sono mancate voci che hanno escluso la possibilità di equiparare i funzionari di banca ai professionisti, almeno fintanto che si intenda utilizzare siffatto concetto nella sua accezione più tradizionale.

In questo senso si è infatti scritto che "professionale" è solo «*il segreto afferente particolari e ben determinate professioni (ed in specie quelle cosiddette liberali) e non anche ogni altra attività purché professionalmente (abituamente) esercitata, perché se così fosse ogni attività d'impresa potrebbe far sorgere l'obbligo del segreto professionale*». «*Se si dovesse ritenere che il "segreto bancario" è penalmente protetto dall'art. 622, perché segreto professionale, non si vede proprio come si potrebbe poi limitare questa tutela alla professione bancaria e non estenderla all'esercizio professionale di una qualunque attività economica*»<sup>14</sup>.

La conclusione cui giungono questi autori è facilmente prevedibile: «*fermo restando, in ogni caso, che l'applicazione dell'art. 622 al segreto bancario non comporterebbe di per sé la responsabilità patrimoniale della banca per i danni che derivassero a terzi dalla relativa rivelazione, sembra dunque si possa ritenere che l'"operatore" bancario (amministratore o dipendente dell'ente creditizio) che viola l'obbligo di riserbo al quale è tenuta la banca non incorre nella sanzione penale prevista da tale norma*»<sup>15</sup>.

Il che molto più semplicemente sta ad indicare che, secondo questa parte della dottrina, il segreto bancario non rientra nel novero dei segreti penalmente rilevanti e la violazione dello stesso non integra alcuna fattispecie di reato<sup>16</sup>.

<sup>14</sup> COSTI, *L'ordinamento*, cit., p. 657, che soggiunge «*non si potrebbe certo, a sostegno di questa ipotetica discriminazione, sostenere che l'attività bancaria, a differenza di tutte le altre attività d'impresa, è riconducibile al modello di rapporto fiduciario tipico delle professioni liberali, essendo una simile affermazione contraria al vero, né si potrebbe assumere che si tratta di operatori ai quali i privati debbono necessariamente ricorrere a tutela di propri interessi primari (come accade per ad esempio per medici ed avvocati), dal momento che tali non possono qualificarsi gli interessi finanziari dei risparmiatori e dei prenditori di credito; interessi che, comunque, possono trovare strumenti diversi da quello bancario per il loro soddisfacimento*».

<sup>15</sup> COSTI, *L'ordinamento*, cit., p. 657.

<sup>16</sup> In questo senso anche MAZZACUVA, *Riflessi penalistici del segreto bancario: profili attuali*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1984, I, p. 313 ss., che pure aggiunge (p. 327) «*non sembra, però, che esista (nell'ambito delle norme costituzionali direttamente o indirettamente riferibili al diritto alla*

A questa impostazione si contrappone tuttavia l'orientamento prevalente, teso ad interpretare la disposizione incriminatrice di cui all'art. 622 c.p. così da renderla applicabile anche alla rivelazione del segreto bancario. Si tratta di un'interpretazione che pare invero retta dall'esigenza di colmare un vuoto normativo, ossia di offrire un presidio di carattere (anche) penale per i casi di violazione del segreto bancario<sup>17</sup>.

Ed infatti siffatta opzione ermeneutica, di cui pure si possono anche comprendere e condividere le finalità, tradisce il proprio carattere di "rimedio accademico" sol che si consideri come la giurisprudenza, a quanto consta, non parrebbe essere mai pervenuta ad una pronuncia di condanna *ex art. 622 c.p.* per violazione del segreto bancario.

Al contrario, la Suprema Corte si è pronunciata con una sentenza risalente escludendo espressamente la riconducibilità del segreto bancario al più ampio concetto di segreto professionale, sul presupposto che l'attività professionale è attività individuale, mentre quella bancaria fa capo ad un ente ed ha carattere imprenditoriale<sup>18</sup>.

Tanto pure chiarito, resta il fatto che la dottrina penalistica è quasi unanimemente orientata nel senso di ricondurre la tutela del segreto bancario alla disposizione di cui all'art. 622 c.p.<sup>19</sup>. Il che, si è già anticipato, passa inevitabilmente per un'interpretazione "estensiva" dell'aggettivo "professionale" riferito ad un concetto di segreto nel quale si vuol far rientrare anche il segreto bancario.

Più correttamente, i sostenitori della tesi in esame hanno sottolineato l'arbitrarietà e l'antistoricità di ogni restrittiva identificazione delle professioni nella categoria delle attività professionali di tipo liberale svolte individualmente. In questa prospettiva si è infatti osservato che *«all'attuale evoluzione della realtà "professionale" verso forme sempre più articolate e complesse (che non po-*

---

*riservatezza) un esplicito riconoscimento del diritto alla riservatezza per quanto concerne gli "affari patrimoniali" e non pare quindi corretto, anche per questo motivo, giustificare la tutela (penale) del segreto bancario come aspetto della più generale tutela del diritto alla riservatezza».*

<sup>17</sup> Si veda per tutti MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 583, che espressamente riconosce che *«escludere il segreto bancario dal segreto professionale significherebbe decretare la liceità penale della violazione dello stesso».*

<sup>18</sup> Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 1974, n. 2147, in *Foro it.*, 1974, I, 1465. Identicamente Trib. Roma, 20 febbraio 1981, in *Temi rom.*, 1981, 61.

<sup>19</sup> FIANDACA e MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, Bologna, 2006, p. 271; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*<sup>14</sup>, Milano, 2002, I, p. 263; GARGIULO, *Commento all'art. 622*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanzi e Lupo, X, Milano, 2000, p. 851; MONACO, *Commento all'art. 622*, cit., p. 1746 s.; LAGO, *Commento all'art. 622*, in *Codice penale commentato*, a cura di Dolcini e Marinucci, Milano, 2006, p. 4394.

*stulano più un rapporto confidenziale con la clientela di carattere strettamente personale ed individualistico) deve necessariamente corrispondere una analoga evoluzione del significato logico-concettuale del dato normativo in oggetto»<sup>20</sup>.*

L'aggettivo "professionale" di cui all'art. 622 c.p. non andrebbe così riferito al solo carattere soggettivo di chi esercita una certa attività (il professionista, appunto), ma anche alle modalità di esercizio di quella stessa attività, da intendersi come prestazione abituale, stabile e continuativa di servizi. Segreto professionale non sarebbe, dunque, solo il segreto del professionista, ma anche il segreto appreso durante l'esercizio professionale di determinate attività.

In questo senso si è infatti osservato che «*il vincolo del segreto [...] va oltre l'ambito delle professioni c.d. liberali e abbraccia ogni attività professionalmente esercitata, che comporti l'accesso a informazioni che il destinatario dei servizi (il «cliente») ha un serio interesse a mantenere riservate sia come individuo, sia come imprenditore (specie verso la concorrenza)»<sup>21</sup>.*

Ne conseguirebbe, allora, che anche l'esercizio dell'attività bancaria implica un'esigenza assoluta di riservatezza, posto che si comunicano di solito al banchiere notizie non conosciute, in un contesto di acquisita professionalità. Anzi, «*se vi è una professione che permette a chi l'esercita di penetrare in profondità nei segreti della clientela è proprio quella del banchiere, in virtù dei molteplici servizi che egli è chiamato ad adempiere nei rapporti col pubblico e della varietà delle operazioni che effettua nei confronti dei singoli»<sup>22</sup>.*

I sostenitori della tesi in esame superano altresì l'obiezione secondo la quale un'attività professionale dovrebbe essere per sua natura individualmente esercitata, osservando che «*nonostante la complessità della struttura, nella prassi la banca tende sempre ad instaurare con il cliente un rapporto di tipo personale. Ne consegue che il funzionario viene ad avere una completa conoscenza della complessiva situazione patrimoniale del cliente [...] con il quale instaura il rapporto»<sup>23</sup>.*

In questo senso si è altresì posto in evidenza che il rapporto banca – cliente (nonostante gli affari della clientela siano gestiti da "mille mani") resta comunque di tipo confidenziale, poiché è la banca nel suo insieme la controparte di chi ne chiede i servizi e che, nel suo insieme, agisce professionalmente quale impresa<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> BERNARDI, *Segreto bancario*, cit., p. 773.

<sup>21</sup> MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., p. 583.

<sup>22</sup> CRESPI, *Il segreto bancario e la sua diversa rilevanza nel processo civile e nel processo penale*, in *Foro it.*, 1955, I, 143.

<sup>23</sup> COSTI e D'AGOSTINO, *I reati bancari*, in *Tratt. dir. pen. impr.*, a cura di Di Amato, Padova, 1992, III, p. 199.

<sup>24</sup> PEDRAZZI, *Aspetti penali e processuali del segreto bancario*, cit., p. 246.

In forza di tutti siffatti argomenti, il segreto cui è tenuta la banca viene dunque qualificato come "professionale" al pari del segreto di qualsiasi altro esercente professioni c.d. liberali: la "professionalità" del segreto bancario conseguirebbe infatti al tipo di attività (appunto professionale) cui esso inerisce, a prescindere dalla circostanza che la stessa sia esercitata da una persona fisica o giuridica<sup>25</sup>.

La dottrina maggioritaria giunge così a ricomprendere entro il concetto di segreto professionale *ex art. 622 c.p.* anche il segreto bancario. Si tratta tuttavia – e come pure già anticipato – di un'interpretazione che non pare abbia trovato concreto accoglimento da parte della giurisprudenza (penale) che, a quanto consta, non ha mai pronunciato sentenze di condanna *ex art. 622 c.p.* per accertata violazione del segreto bancario.

#### 4. Aspetti processuali: la (negata) facoltà di astenersi dalla testimonianza.

La possibilità di sussumere il segreto bancario entro l'alveo del segreto professionale dovrebbe poter implicare, quale conseguenza, la possibilità per il funzionario bancario chiamato a testimoniare avanti al giudice penale di rifiutarsi di rispondere opponendo (appunto) la sussistenza di un segreto.

La disposizione di cui all'art. 200 c.p.p. sancisce invero che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

Nuovamente (e come di consueto) nessun riferimento esplicito viene fatto agli operatori di banca che, peraltro, nemmeno possono essere considerati come rientranti tra le categorie di cui alle lett. *a)*, *b)* e *c)*, ossia ministri di confessioni religiose, esercenti professioni legali o sanitarie.

Le lettera *d)* della citata disposizione di legge contiene invece una clausola

<sup>25</sup> PEDRAZZI, *Sulla professionalità del segreto bancario*, in *Studi in onore di Cesare Grassetti*, Milano, 1980, p. 1394 ss.

di chiusura che consente di invocare il segreto professionale a tutti i testimoni che esercitino una particolare attività, pure non ricompresa tra quelle appena indicate, rispetto alla quale siffatta possibilità sia prevista dalla legge.

Detto altrimenti, la lett. d) della disposizione di cui al primo comma dell'art. 200 c.p.p. va riferita a tutti gli esercenti professioni per le quali la sussistenza di un segreto professionale (e la conseguente facoltà di astenersi dal testimoniare su fatti ad esso attinenti) sia prevista per legge.

L'esempio più rilevante è quello dei dottori commercialisti, cui l'art. 5, d.P.R. n. 1067 del 1953 (modificato con l. n. 507 del 1987) riconosce espressamente il diritto di astenersi dal testimoniare in presenza del segreto professionale «salvo per quanto concerne le attività di revisione e di certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti». Ma esempi analoghi si hanno anche per ragionieri e periti commerciali; consulenti del lavoro ed assistenti sociali.

Nessuna norma di legge esiste invece in tema di segreto bancario, né di possibilità per i funzionari di banca di avvalersene in sede processuale; ciò che induce la dottrina ad unanimemente escludere che i funzionari di banca possano rifiutarsi di testimoniare in un processo penale adducendo la sussistenza di un segreto bancario<sup>26</sup>.

Come poi siffatta consapevolezza possa conciliarsi con la pretesa possibilità di sanzionare la violazione del segreto bancario ai sensi della disposizione di cui all'art. 622 c.p. è questione che viene variamente risolta.

Manifesta infatti la contraddizione (almeno apparente) di un segreto bancario che, se dal punto vista sostanziale sarebbe qualificabile come segreto professionale e come tale tutelato ex art. 622 c.p., dal punto di vista processuale non potrebbe più essere considerato tale e non legittimerebbe il funzionario di banca dall'astenersi dalla testimonianza, con ciò ponendolo nell'inevitabile necessità di porre in essere quella stessa condotta (rivelazione del segreto bancario) che si vorrebbe qualificare come reato<sup>27</sup>.

In siffatta contraddizione alcuni autori hanno visto la conferma delle proprie tesi: la disposizione di cui all'art. 200 c.p.p. costituirebbe la cartina di tornasole utile a dimostrare che l'attività bancaria non è attività professionale e che pertanto non esiste alcun segreto penalmente rilevante che le possa essere riferito. La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 622 c.p. e quella processuale di cui all'art. 200 c.p.p. costituiscono infatti, secondo questi autori, le due facce della stessa medaglia: solo la divulgazione dei "segreti" rispetto ai quali la legge riconosce il diritto di astenersi dalla testimonianza sarebbe suscettiva di

---

<sup>26</sup> PANZAVOLTA, *Commento all'art. 200*, in *Comm. breve al cod. di proc. pen.*, a cura di Conso e Grevi, Padova, 2005, p. 630.

<sup>27</sup> Così MAZZACUVA, *Riflessi penalistici del segreto bancario: profili attuali*, cit., p. 321.

sanzione *ex art.* 622 c.p. Per contro, i “segreti” che non sono opponibili all’Autorità Giudiziaria sarebbero sprovvisti di tutela penale<sup>28</sup>.

L’impossibilità per il funzionario di banca citato come testimone di rifiutarsi di testimoniare invocando il segreto bancario starebbe insomma a significare che il segreto bancario non è assimilabile al segreto professionale e manca di tutela nell’ordinamento penale.

La “soluzione” all’apparente contrasto viene invece ricercata da altri autori nella diversa estensione che il concetto di “segreto professionale” avrebbe nelle due disposizioni di cui all’art. 622 c.p. e 200, comma 1, lett. *d*), c.p.p. Mentre infatti la norma sostanziale incrimina la rivelazione o l’utilizzo di qualunque segreto appreso per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte (e dunque anche del segreto bancario); la disposizione processuale riconosce il diritto di astenersi dalla testimonianza solamente a quanti – tra i possibili titolari di segreti professionali – siffatto diritto si vedano espressamente riconosciuto per legge<sup>29</sup>.

Non vi sarebbe dunque nessuna automatica coincidenza tra obbligo di osservare il segreto professionale (sanzionato *ex art.* 622 c.p.) e diritto di astenersi dal testimoniare sui fatti coperti da quel segreto (art. 200, c.p.p.), poiché la possibilità di astenersi dalla testimonianza non consegue *ipso facto* dall’esistenza del segreto professionale, ma è facoltà che dev’essere espressamente prevista dalla legge.

Ne consegue che, pur ammettendo che il segreto bancario sia degno di tutela penale, resterebbe comunque che lo stesso non varrebbe a legittimare il funzionario di banca, chiamato quale testimone in un processo penale, ad astenersi dal testimoniare sui fatti coperti da quel segreto.

A ulteriore giustificazione di questa apparente incoerenza è stato osservato che le esigenze processuali di accertamento dei fatti di reato prevalgano sul dovere di fedeltà e segretezza cui è tenuto l’operatore bancario, integrando quella «giusta causa» di rivelazione del segreto che la stessa fattispecie di cui all’art. 622 c.p. individua come limite alla propria operatività<sup>30</sup>.

Quale che sia la tesi che si ritiene più convincente, resta comunque il fatto che il “segreto bancario” non trova nella legge penale alcun esplicito e formale riconoscimento, ma semmai diversi limiti piuttosto significativi.

Se infatti da un lato nessuna norma espressamente attribuisce agli operatori bancari il diritto di astenersi dal testimoniare nei processi aventi ad oggetto fatti coperti dal segreto bancario, dall’altro lato altre norme impongono espres-

<sup>28</sup> MAZZACUVA, *Riflessi penalistici del segreto bancario: profili attuali*, cit., p. 323.

<sup>29</sup> COSTI e D’AGOSTINO, *I reati bancari*, cit., p. 206 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Leggi complementari*, cit., p. 666.

<sup>30</sup> MONACO, *Commento all’art. 622*, cit., p. 1747.

mente alle banche forme di collaborazione con l'autorità inquirente che sono oggettivamente incompatibili con qualsivoglia tipo di tutela del segreto bancario.

Così, in tema di perquisizione, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 248 c.p.p. stabilisce che *«per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione»*.

Ancora più rilevante la disposizione di cui all'art. 255 c.p.p. ("sequestro presso banche"): *«l'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome»*.

Insomma, *«nessuno schermo resiste alla sonda dell'investigante»*<sup>31</sup>: *«la disciplina prevista dall'art. 255 conferma l'insussistenza del segreto bancario di fronte al potere di sequestro dell'autorità giudiziaria in sede penale»*<sup>32</sup>.

Considerazioni che certo non possono non far riflettere ove solo si consideri che la successiva disposizione di cui all'art. 256 c.p.p. consente ai soggetti indicati nella disposizione di cui all'art. 200 c.p.p. (i c.d. "professionisti") di opporre il segreto professionale anche alle richieste di esibizione atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria.

Insomma, anche a voler accogliere la tesi secondo la quale il segreto bancario è istituito penalmente rilevante e che trova il proprio riconoscimento nella fattispecie di cui all'art. 622 c.p. (volta a sanzionarne l'arbitraria diffusione), resta comunque che lo stesso segreto bancario non consentirà mai alla Banca di garantire il riserbo dei propri clienti a fronte delle richieste dell'Autorità Giudiziaria penale, siano esse formulate sotto forma di perquisizione o sequestro in sede d'indagine, siano esse le domande in contraddittorio formulate ad un funzionario chiamato a testimoniare.

GIOVANNI PAOLO ACCINNI

<sup>31</sup> CORDERO, *Procedura penale*<sup>8</sup>, Milano, 2006, p. 844.

<sup>32</sup> GREVI, *Prove*, in CONSO ed altri, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2003, p. 348.



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del SACRO CUORE



Sistema  
bibliotecario  
e documentale

my Libr@ry

→ BiblioCHAT → HOME → AIUTO → NUOVA RICERCA

Nuova ricerca  Richiedi / Prenota  Esporta  Ritorna all'elenco  Modifica la ricerca  Altra ricerca

Parole chiave di base  Tutto il Catalogo UCSC

Limita la ricerca alle copie disponibili

Forse cercavi **diritto della banca e del mercato finanziario** ? [Altro](#)

7 risultati trovati. Ordinati per **rilevanza** | data | titolo.

(Ricerche effettuate)

Visualizza Record:

**Titolo** **Diritto della banca e del mercato finanziario**

**Pubblicazione** Padova : Cedam, 1987-

2007- ; Torino : Giappichelli

**Nota** Dal 2007 editore Giappichelli.

**ISSN** 1722-8360

More info

Per eventuali informazioni addizionali utilizza le seguenti risorse (oppure fai click sul bottone MORE INFO):

Cerca riferimenti per **Diritto della banca e del mercato finanziario** in Google Scholar

<b>Ubicazione</b>	Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano
<b>Posseduto</b>	Vol. 1(1987)-
<b>Ultima annata in:</b>	Bibl. Scienze Giuridiche
<b>Collocazione</b>	PER-MI-008673
<b>Ultimi ricevimenti:</b>	Luglio- Settembre 2016 v.30 no.3
<b>Ubicazione</b>	Sala Giurisprudenza - Piacenza
<b>Posseduto</b>	Vol.1(1987)-vol.7(1993); vol.8,nn.1,4(1994); vol.11(1997)-vol.14(2000).
<b>Collocazione</b>	PER-PC-3388
<b>Nota</b>	Vari fascicoli donati dalla Biblioteca del Centro Studi della Cassa di risparmio di Parma e Piacenza.

Ubicazione	Collocazione	Stato	Note
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008673 2014 v. 28 [TOMO 2]	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008673 2014 v. 28 [TOMO 1]	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008673 2013 v. 27 [TOMO 2]	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008673 2013 v. 27 [TOMO 1]	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008673 2012 v. 26 [TOMO 2]	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008673 2012 v. 26 [TOMO 1]	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008673 2011 v. 25 [TOMO 2]	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008673 2011 v. 25 [TOMO 1]	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008673 2010 v. 24 [TOMO 2]	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco
Bibl. Scienze Giuridiche 4 p.- Milano	PER-MI-008673 2010 v. 24 [TOMO 1]	-	SCAFFALE APERTO - Consultazione in Loco

Visualizza le altre copie o ricerca un determinato volume/copia

URL Permanente del record